COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.4.2015
COM(2015) 161 final

PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 4 AL BILANCIO GENERALE 2015

CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI MOBILITAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER LA ROMANIA, LA BULGARIA E L'ITALIA

PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 4
AL BILANCIO GENERALE 2015

CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI MOBILITAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER LA ROMANIA, LA BULGARIA E L'ITALIA

Visto:

– il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

– il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[1], in particolare l'articolo 41,

– il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 13,

– il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 adottato il 17 dicembre 2014[3],

– il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015[4], adottato il 13 gennaio 2015,

– il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015[5], adottato il 20 gennaio 2015,

– il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015[6], adottato il [15 aprile 2015],

la Commissione europea presenta qui di seguito al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio 2015.

MODIFICHE ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). A titolo informativo, si acclude sotto forma di allegato di bilancio una versione in lingua inglese delle modifiche allo stato delle entrate e delle spese.

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
3 GU L 69 del 13.3.2015, pag. 1.
4 COM(2015) 11 definitivo del 13.1.2015.
5 COM(2015) 16 definitivo del 20.1.2015.
6 COM(2015) [XXX final del 15.4.2015].

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. MOBILITAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UE 3

2.1 ROMANIA - INONDAZIONI IN PRIMAVERA 3
2.2 ROMANIA - INONDAZIONI IN ESTATE 4
2.3 BULGARIA - INONDAZIONI IN ESTATE 5
2.4 ITALIA - INONDAZIONI IN AUTUNNO 6

3. FINANZIAMENTO 8

4. CONCLUSIONE 9

4. TABELLA RIEPILOGATIVA PER RUBRICA DEL QFP 10

1. INTRODUZIONE

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4 per l'esercizio 2015 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 66 505 850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Tale mobilitazione si riferisce a due inondazioni avvenute in Romania, una in Bulgaria e una in Italia.

2. MOBILITAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UE

Nella seconda metà del 2014 la Commissione ha ricevuto quattro domande di assistenza finanziaria a titolo del FSUE in relazione a catastrofi verificatesi in Romania (inondazioni in primavera e in estate), in Bulgaria (inondazioni in estate) e in Italia (inondazioni in autunno).

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito delle quattro richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[7], che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "il regolamento"), in particolare degli articoli 2, 3 e 4.

Gli elementi principali della valutazione sono sintetizzati in appresso.

2.1 Romania – inondazioni in primavera

(1) Nei mesi di aprile e di maggio 2014, vaste parti del territorio della Romania sono state colpite da diffuse inondazioni che hanno causato la distruzione di infrastrutture pubbliche e private, abitazioni private e danni all'agricoltura.

(2) L'inondazione è di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione principale del FSUE.

(3) La richiesta della Romania è pervenuta alla Commissione il 9 luglio 2014, entro il termine di 12 settimane dal 19 aprile 2014, data della constatazione dei primi danni.

(4) La Romania non ha richiesto il versamento di un anticipo.

(5) La domanda è stata presentata a titolo di catastrofe che ha colpito un paese limitrofo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento. In virtù di tale disposizione, un paese colpito dalla stessa catastrofe di un paese limitrofo, cui è stata riconosciuta una catastrofe grave, può eccezionalmente beneficiare dell'aiuto del FSUE anche se la catastrofe non viene qualificata come catastrofe grave o regionale. La Romania ha sostenuto di essere stata colpita dalla stessa catastrofe registrata in Serbia dal 14 maggio 2014 in poi, che la Commissione aveva già riconosciuto come catastrofe grave.

(6) Tuttavia, in seguito alla sua valutazione delle condizioni meteorologiche, la Commissione ha concluso che le informazioni fornite dalle autorità rumene non consentono di attribuire la totalità dei danni richiesti (verificatisi già dal 19 aprile) alla stessa catastrofe che ha interessato la Serbia. Di conseguenza, ha chiesto alla Romania di rivedere e aggiornare la sua domanda e di escludere i danni verificatisi prima del 14 maggio. La Commissione ha ricevuto una nuova domanda dalla Romania il 29 settembre 2014.

(7) Nella nuova domanda, le autorità romene stimano a 167 927 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Tale importo corrisponde allo 0,13% del reddito nazionale lordo romeno o al 21,43% della soglia di intervento del FSUE per catastrofe grave applicabile alla Romania nel 2014, che è di 783 738 milioni di EUR (pari allo 0,6% dell'RNL del 2012). Poiché i danni diretti complessivi sono rimasti al di sotto della soglia fissata per le catastrofi

[7] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).

gravi e poiché la soglia per catastrofi regionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento non è stata raggiunta, la domanda è stata valutata nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, riguardante i paesi limitrofi.

(8) Per quanto riguarda gli effetti e le conseguenze della catastrofe, le province romene interessate sono state 30 su un totale di 42. Gli abitanti sono stati evacuati e le perdite registrate sono state gravi. Diversi settori economici sono stati colpiti in modo significativo. In particolare sono stati segnalati danni alle infrastrutture di prevenzione, dei trasporti, dell'acqua e dei rifiuti, dell'energia e della comunicazione. Nel settore dell'agricoltura la catastrofe ha causato la perdita di colture su terreni coltivati e l'annegamento di animali; nel settore della silvicoltura, strade di accesso e vivai sono stati distrutti a seguito della rottura delle dighe; abitazioni private, scuole, ospedali, edifici pubblici e beni culturali sono stati inondati.

(9) Le autorità romene hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sia pari a 145,527 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita per i vari tipi di interventi. La maggior parte dei costi degli interventi di emergenza (più di 95 milioni di EUR) riguarda operazioni di ripristino nel settore dei trasporti. La seconda voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, con 44 milioni di EUR.

(10) Le regioni colpite sono "regioni meno sviluppate" a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei-ESI (2014-2020). Le autorità romene non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi ESI a misure di recupero.

(11) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe legati alla natura della catastrofe, la Romania sta attuando la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("la direttiva alluvioni"). Quale seconda fase di attuazione della direttiva, la Romania dal marzo 2014 sta preparando le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni per le zone designate come aventi significativi rischi potenziali di alluvione.

(12) Alla data della presentazione della domanda la Romania non era oggetto di un procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(13) Le autorità romene non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.2 Romania – inondazioni in estate

(1) Nel periodo tra fine luglio e metà agosto 2014, alcune zone sud-occidentali della Romania sono state colpite da intense precipitazioni e successive inondazioni e frane che hanno provocato danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle imprese e al settore agricolo, nonché al patrimonio culturale e alle abitazioni private.

(2) L'inondazione è di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione principale del Fondo di solidarietà.

(3) La richiesta della Romania è pervenuta alla Commissione il 3 ottobre 2014, entro il termine di 12 settimane dal 28 luglio 2014, data della constatazione dei primi danni. Il 13 gennaio 2015 sono state trasmesse informazioni supplementari, tra cui le cifre aggiornate sui danni.

(4) La Romania non ha richiesto il versamento di un anticipo.

(5) Le autorità romene stimano a 171,927 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Tale importo corrisponde allo 0,13% dell'RNL romeno ovvero il 21,9% della soglia di mobilitazione del Fondo di solidarietà per catastrofe grave applicabile alla Romania nel 2014, che è di 783 738 milioni di EUR (pari allo 0,6% dell'RNL del 2012).

(6) Poiché il danno diretto complessivo è rimasto al di sotto della soglia relativa alle catastrofi gravi per la mobilitazione del FSUE, la richiesta è stata esaminata in base al criterio della cosiddetta "catastrofe regionale", stabilito all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che per "catastrofe regionale" intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del PIL di tale regione. La richiesta della Romania riguarda una sola regione di livello NUTS 2, ossia l'Oltenia sudoccidentale. I danni diretti segnalati, pari a 171,911 milioni di EUR, rappresentano l'1,64% del PIL di questa regione (10 480 milioni di EUR in base alle cifre del 2011) e superano la soglia dell'1,5% di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La domanda presentata dalla Romania è pertanto ammissibile a un contributo a titolo del Fondo di solidarietà.

(7) Per quanto riguarda effetti e conseguenze, la catastrofe ha interessato oltre 126 000 abitanti in 5 circoscrizioni della regione dell'Oltenia sudoccidentale, causando gravi danni alle infrastrutture pubbliche (rotture di sbarramenti e dighe, danni a strade, ponti, impianti di trattamento delle acque e reti fognarie) e la distruzione della produzione agricola (coltivazioni e vigneti). La Romania sostiene che oltre 2 300 abitazioni private, 20 scuole, 9 asili e 11 chiese hanno subito danni.

(8) Le autorità romene hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sia pari a 93,955 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita per i vari tipi di interventi. Con un costo stimato di oltre 59 milioni di EUR, la quota più importante riguarda il ripristino delle infrastrutture di trasporto; la seconda maggiore quota, con un importo di circa 26 milioni di EUR, riguarda il ripristino delle infrastrutture di prevenzione.

(9) L'Oltenia sudoccidentale fa parte delle "regioni meno sviluppate" a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei-ESI (2014-2020). Le autorità romene non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi ESI a misure di recupero.

(10) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe in relazione alla natura della catastrofe, la Romania sta attuando la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("la direttiva alluvioni"). Quale seconda fase di attuazione della direttiva, la Romania dal marzo 2014 sta preparando le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni per le zone designate come aventi significativi rischi potenziali di alluvione.

(11) Alla data della presentazione della domanda la Romania non era oggetto di un procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12) Le autorità rumene non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.3 Bulgaria – inondazioni in estate

(1) Analogamente agli eventi in Romania, in Bulgaria si sono verificate intense e forti precipitazioni alla fine di luglio e all'inizio di agosto 2014, che hanno causato notevoli danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle imprese, alle abitazioni e ai beni privati e danneggiato il settore agricolo.

(2) L'inondazione è di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione principale del Fondo di solidarietà.

(3) La richiesta della Bulgaria è pervenuta alla Commissione il 23 ottobre 2014, entro il termine di 12 settimane dal 31 luglio 2014, data della constatazione dei primi danni. Il 12 novembre 2014 le autorità bulgare hanno trasmesso le informazioni richieste.

(4) La Bulgaria non ha richiesto il versamento di un anticipo.

(5) Le autorità bulgare stimano a 79,344 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Tale importo corrisponde allo 0,20% dell'RNL bulgaro o il 34,1% della soglia per mobilitare il FSUE in caso di catastrofe grave applicabile alla Bulgaria nel 2014, che è di 783 738 milioni di EUR (pari allo 0,6% dell'RNL del 2012).

(6) Poiché i danni diretti complessivi sono inferiori alla soglia prevista per le catastrofi gravi del FSUE, la richiesta è stata esaminata in base al criterio della cosiddetta "catastrofe regionale", stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che definisce una "catastrofe regionale" qualsiasi catastrofe naturale che provochi in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile danni diretti superiori all'1,5% del PIL di tale regione. La domanda della Bulgaria riguarda un'unica regione di livello NUTS 2, ossia la regione di Severozapaden nel nord-ovest del paese, una delle regioni più povere dell'UE. I danni diretti segnalati, pari a 79,344 milioni di EUR, rappresentano il 2,9% del suo PIL (2 732 milioni di EUR in base alle cifre del 2011) e supera quindi la soglia dell'1,5% di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La domanda della Bulgaria è pertanto ammissibile a un contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

(7) Per quanto riguarda gli effetti e le conseguenze della catastrofe, la maggior parte dei danni si sono verificati nella città di Mizia e nel villaggio di Krushovitsa. Le inondazioni hanno colpito strade, strade locali e proprietà agricole, circa 700 abitazioni private e strutture pubbliche. Il 2 agosto il sindaco di Mizia ha dichiarato lo stato di emergenza e oltre 800 persone hanno dovuto essere evacuate. L'accesso stradale e i trasporti verso Mizia e i villaggi circostanti sono stati interrotti. Sono stati registrati gravi danni alle infrastrutture pubbliche nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e dell'istruzione, nonché a beni del patrimonio culturale e alle aree naturali protette.

(8) Le autorità bulgare hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sia pari a 69,108 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita per i vari tipi di interventi. La voce di costo più importante riguarda il ripristino delle infrastrutture di trasporto (30 milioni di EUR). Un importo supplementare di circa 19 milioni di EUR sarà richiesto per gli interventi di ripristino nel settore dell'acqua e delle acque reflue.

(9) La regione colpita di Severozapaden fa parte delle "regioni meno sviluppate" a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei-ESI (2014-2020). Le autorità bulgare non hanno riferito alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi ESI verso misure di recupero.

(10) Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe in relazione alla natura della catastrofe, la Bulgaria sta attuando la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("la direttiva alluvioni"). Attraverso la "legge sull'acqua", in Bulgaria è stata condotta una valutazione preliminare del rischio di alluvioni per ciascun distretto idrografico nei settori in cui sono stati identificati potenziali rischi significativi di alluvioni.

(11) Alla data della presentazione della domanda, la Bulgaria non era oggetto di un procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12) Le autorità bulgare non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.4 Italia – inondazioni in autunno

(1) Nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, ampie parti dell'Italia nord-occidentale hanno risentito di ripetuti periodi di condizioni meteorologiche avverse, con forti piogge e successive

inondazioni e frane che hanno causato gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle imprese, alle abitazioni private e ai beni e hanno danneggiato il settore agricolo.

(2) L'inondazione è di origine naturale e rientra pertanto nel campo d'applicazione principale del FSUE.

(3) La richiesta dell'Italia è pervenuta alla Commissione il 23 dicembre 2014, entro il termine di 12 settimane dal 9 ottobre 2014, data della constatazione dei primi danni. Il 3 febbraio 2015 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste.

(4) L'Italia non ha richiesto il versamento di un anticipo.

(5) Gli eventi descritti nella domanda si sono verificati nel corso di un periodo di circa sei settimane in luoghi diversi di cinque regioni italiane, vale a dire Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana. La valutazione della Commissione della domanda e gli argomenti avanzati hanno tuttavia confermato che tali eventi possono essere attribuiti ad un unico fenomeno meteorologico. Questi eventi possono pertanto essere considerati alla stregua di un'unica catastrofe naturale ai sensi del regolamento 2012/2002 del Consiglio, che rientra nel campo di applicazione del FSUE.

(6) Le autorità italiane stimano a 2 241,052 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. Tale importo rappresenta il 70,4% della soglia per "catastrofe grave" per la mobilitazione del FSUE di 3 184 milioni di EUR, prevista per l'Italia nel 2014 (3 miliardi di EUR a prezzi del 2011).

(7) Poiché i danni diretti complessivi sono inferiori alla soglia prevista per le catastrofi gravi del Fondo di solidarietà, la richiesta è stata esaminata in base al criterio della cosiddetta "catastrofe regionale" stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento che definisce una "catastrofe regionale" qualsiasi catastrofe naturale che provoca in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile danni diretti superiori all'1,5% del PIL della regione. Nel caso in cui diverse regioni di livello NUTS 2 sono colpite, come nel caso di specie, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione. Sulla base dei dati presentati dalle autorità italiane, i danni causati nelle cinque regioni colpite rappresentano l'1,84% del PIL regionale ponderato e quindi superano la soglia dell'1,5% di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. La richiesta dell'Italia è pertanto ammissibile a un contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

(8) Per quanto riguarda effetti e conseguenze, la catastrofe ha colpito cinque regioni, con modalità diverse a seconda delle specifiche circostanze locali. Queste comprendono numerosi smottamenti di terra e fango, inondazioni dei bacini fluviali, straripamento delle rive del fiume, inondazioni di ponti e di altre infrastrutture. In alcuni casi è stato calcolato che le precipitazioni registrate sono state le più gravi dell'ultimo secolo o addirittura degli ultimi secoli. Complessivamente la catastrofe ha causato 11 vittime e circa 3 000 persone hanno dovuto essere evacuate. Si contano danni estesi all'ambiente, alle infrastrutture pubbliche (strade, acqua, fognature, gas ed elettricità), all'agricoltura, nonché ai settori economici e produttivi, dato che le inondazioni hanno interessato molte aree urbane (Genova è l'esempio più notevole) ad alta densità di popolazione. Con circa il 42% dei danni totali, la regione Liguria ha registrato i danni maggiori, mentre l'Emilia Romagna ha subito il 21% dei danni totali, il Piemonte, la Toscana e la Lombardia rispettivamente il 12%, il 17% e l'8%.

(9) Le autorità italiane hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sia pari a 434,314 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita per i vari tipi di interventi. La quota maggiore dei costi degli interventi di emergenza (250 milioni di EUR) riguarda operazioni di ripristino nel settore delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione. La seconda voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione per proteggere il patrimonio culturale, con 135 milioni di EUR.

(10) Le regioni colpite sono "regioni più sviluppate" a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità italiane non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi ESI a misure di recupero.

(11) La domanda fornisce i dettagli relativi all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe legata alla natura della catastrofe. L'Italia ha dichiarato che sta dando attuazione alla direttiva 2007/60/CE (la "direttiva sulle alluvioni") sulla base del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Essa ha inoltre dichiarato di avere svolto una valutazione preliminare del rischio di alluvioni per ciascun distretto idrografico nei settori in cui sono stati identificati potenziali rischi significativi di alluvioni.

(12) Alla data della presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di un procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(13) Le autorità italiane non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

3. FINANZIAMENTO

In considerazione del fatto che la solidarietà è la motivazione fondamentale della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati a titolo del Fondo debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte di danno che supera la soglia per mobilitare il Fondo in caso di catastrofe grave (pari allo 0,6% dell'RNL o a 3 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto superiore rispetto al danno al di sotto della soglia. I tassi applicati in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi sono del 2,5% dell'importo del danno diretto totale al di sotto della soglia e del 6% per la parte al di sopra della soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai paesi limitrofi il tasso applicato è del 2,5%. Questo tasso è stato applicato nei quattro casi di seguito poiché nessuno di essi supera la rispettiva soglia per catastrofi gravi.

Si propone di applicare le stesse percentuali e di mobilitare i seguenti importi di aiuto:

(in EUR)

Catastrofe	*Danni diretti (milioni di EUR)*	*Soglia per catastrofe regionale applicata (milioni di EUR)*	*Soglia per catastrofe grave (milioni di EUR)*	*Costo totale delle operazioni ammissibili (milioni di EUR)*	*2,5% del danno diretto fino alla soglia (EUR)*	*Limite massimo applicato*	**Importo totale dell'aiuto proposto (EUR)**
Romania – inondazioni in primavera	*167,927*	*~*	*783,738*	*145,527*	*4 198 175*	*No*	*4 198 175*
Romania – inondazioni in estate	*171,911*	*157,200*	*783,738*	*93,955*	*4 297 775*	*No*	*4 297 775*
BULGARIA	*79,344*	*40,980*	*232,502*	*69,108*	*1 983 600*	*No*	*1 983 600*
ITALIA	*2 241,052*	*1 832,944*	*3 183,624*	*434,314*	*56 026 300*	*No*	*56 026 300*
TOTALE							**66 505 850**

Si tratta della prima proposta di decisione di mobilitazione del 2015. L'importo totale dell'aiuto proposto sopra rispetta il massimale indicato nel regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP)[8], ossia 541 216 080 EUR (500 milioni di EUR a prezzi 2011). Inoltre, un importo di 403 879 032 EUR della dotazione del 2014 è rimasto inutilizzato e può essere utilizzato nel 2015. Poiché un importo di 50 milioni di EUR è già stato mobilitato per l'eventuale pagamento di anticipi ed

[8] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

è stato incluso nel bilancio per il 2015 conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, l'importo totale disponibile per la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel 2015 è pari a 895 095 112 EUR.

4. CONCLUSIONE

La Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per ciascuno dei quattro casi riguardanti la Romania, la Bulgaria e l'Italia di cui sopra e di modificare il bilancio 2015 operando un rafforzamento dell'articolo 13 06 01 (Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli Stati membri) di 66 505 850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Considerato che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, gli stanziamenti corrispondenti dovrebbero essere iscritti in bilancio al di fuori dei corrispondenti massimali del QFP.

4. TABELLA RIEPILOGATIVA PER RUBRICA DEL QFP

Denominazione	Bilancio 2015 (incl. PBR 2-3/2015)		Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015		Bilancio 2015 (incl. PBR 1-4/2015)	
	SI	SP	SI	SP	SI	SP
1. Crescita intelligente e inclusiva	**77 954 679 684**	**66 922 960 910**			**77 954 679 684**	**66 922 960 910**
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità	*83 285 595*				*83 285 595*	
Massimale	*77 986 000 000*				*77 986 000 000*	
Margine	*114 605 911*				*114 605 911*	
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	17 551 688 425	15 798 230 894			17 551 688 425	15 798 230 894
Massimale	*17 666 000 000*				*17 666 000 000*	
Margine	*114 311 575*				*114 311 575*	
1b Coesione economica, sociale e territoriale	60 402 991 259	51 124 730 016			60 402 991 259	51 124 730 016
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità	*83 285 595*				*83 285 595*	
Massimale	*60 320 000 000*				*60 320 000 000*	
Margine	*294 336*				*294 336*	
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	**63 901 960 185**	**55 998 594 804**			**63 901 960 185**	**55 998 594 804**
Massimale	*64 692 000 000*				*64 692 000 000*	
Margine	*790 039 815*				*790 039 815*	
Di cui: Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43 455 780 762	43 447 624 585			43 455 780 762	43 447 624 585
Sottomassimale	*44 313 000 000*				*44 313 000 000*	
Trasferimento netto tra FEAGA e FEASR	*123 215 000*				*123 215 000*	
Margine	*734 004 238*				*734 004 238*	
3. Sicurezza e cittadinanza	**2 357 076 847**	**1 859 513 795**			**2 357 076 847**	**1 859 513 795**
Massimale	*2 456 000 000*				*2 456 000 000*	
Margine	*98 923 153*				*98 923 153*	
4. Ruolo mondiale dell'Europa	**8 410 899 029**	**7 422 489 907**			**8 410 899 029**	**7 422 489 907**
Massimale	8 749 000 000				8 749 000 000	
Margine	*338 100 971*				*338 100 971*	
5. Amministrazione	**8 660 469 063**	**8 658 756 179**			**8 660 469 063**	**8 658 756 179**
Massimale	*9 076 000 000*				*9 076 000 000*	
Margine	*415 530 937*				*415 530 937*	
Di cui: spesa amministrativa delle istituzioni	6 941 188 663	6 939 475 779			6 941 188 663	6 939 475 779
Sottomassimale	*7 056 000 000*				*7 056 000 000*	
Margine	*114 811 337*				*114 811 337*	
6. Compensazioni						
Massimale						
Margine						
Totale	**161 285 084 808**	**140 862 315 595**			**161 285 084 808**	**140 862 315 595**
Di cui a titolo dello strumento di flessibilità	***83 285 595***	***11 315 595***			***83 285 595***	***11 315 595***
Massimale	***162 959 000 000***	***141 901 000 000***			***162 959 000 000***	***141 901 000 000***
Margine	***1 757 200 787***	***1 050 000 000***			***1 757 200 787***	***1 050 000 000***
Altri strumenti speciali	**515 365 000**	**351 724 968**	**66 505 850**	**66 505 850**	**581 870 850**	**418 230 818**
Totale generale	**161 800 449 808**	**141 214 040 563**	**66 505 850**	**66 505 850**	**161 866 955 658**	**141 280 546 413**